

Rapporto

accompagnante la modifica del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RL 11.3.2.1.1; Lear)

A seguito dell'evoluzione della situazione economica degli ultimi anni, dei cambiamenti si sono resi necessari anche nel settore alberghiero e della ristorazione. Questi cambiamenti, hanno pertanto richiesto alcuni adeguamenti alla Lear attualmente in vigore. Salvo un eventuale referendum, a partire dal 15 giugno 2017 è prevista l'entrata in vigore delle modifiche concernenti la Lear, ovvero:

- possibilità di posticipare la chiusura degli esercizi pubblici e dei locali notturni il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi;
- possibilità di anticipare la chiusura, fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato al Comune, tramite un semplice avviso alla Polizia comunale territorialmente competente;
- rafforzamento della figura del gerente nell'ambito del mantenimento dell'ordine e della quiete, estendendone la responsabilità, oltre che all'interno dei locali, alle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico;
- estensione della durata dei permessi speciali, dagli attuali 15 giorni a 3 mesi, mantenendo la competenza per il loro rilascio ai Comuni, previo preavviso del Cantone.

Le suddette modifiche a livello di legge cantonale impongono di conseguenza un adeguamento di quanto contenuto nel regolamento cantonale agli articoli 71, 72, 74 lett. d), 83, 84 e 101 oggetto del presente rapporto.

Si tratta quindi di modificare le norme summenzionate adeguandole alla possibilità di chiusura anticipata, alle nuove responsabilità del gerente in virtù del nuovo art. 21a Lear nonché all'estensione della durata dei permessi speciali.

Qui di seguito la proposta dei nuovi articoli.

Art. 71 Orari di apertura e chiusura

¹Entro i limiti di orario comunicati al Municipio, l'esercizio deve sempre rimanere aperto. *È riservato il cpv. 3.*

²Entro i limiti previsti dall'art. 16 cpv. 1 Lear, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale.

³Qualora le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

⁴L'obbligo di rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere anche non consecutive per un minimo di 5 giorni alla settimana non è applicabile agli esercizi elencati all'art. 6 cifra 3, 4 e 5 rispettivamente all'art. 7 cifra 3, 4, 6 e 7.

Commento

Il cpv. 1 della disposizione viene adeguato inserendo una riserva a favore del cpv. 3 del medesimo articolo. Quest'ultimo prevede infatti un'eccezione all'obbligo di dover tenere sempre aperto l'esercizio entro i limiti di orario comunicati al Municipio: qualora le circostanze lo giustificano, in particolar modo si pensa a quando all'interno del locale non vi è più clientela, l'esercizio può anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato al Municipio.

Art. 72 Annuncio

¹Il gerente comunica tempestivamente al Municipio o alla Polizia **comunale territorialmente competente** la decisione **di anticipare, rispettivamente** di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

²L'annuncio può anche essere effettuato in forma orale.

³La chiusura posticipata dell'esercizi, entro i limiti di cui all'art. 71 cpv. 2 non costituisce deroga.

Commento

Questa norma viene adeguata al nuovo tenore dell'art. 71 del regolamento e viene pertanto introdotta la forma dell'annuncio in caso di chiusura anticipata, alla stregua di quanto avviene nel caso di una chiusura posticipata.

Art. 74 Compiti

Il gerente è responsabile dei seguenti compiti, segnatamente:

- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
- b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
- c) allestire un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale (art. 79);
- d) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno **e nelle immediate vicinanze dell'esercizio** (art. 83);
- e) vigilare al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear);
- f) esporre i prezzi delle prestazioni offerte (art. 93-95);
- g) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi (art. 82).

Commento

La lett. d) di questa norma viene adeguata all'introduzione della responsabilità del gerente anche all'esterno dell'esercizio per quanto riguarda il mantenimento della quiete e dell'ordine. Si parla, più precisamente, di immediate vicinanze ovvero per un raggio di alcuni metri dall'entrata del locale, nonché da qualsiasi spazio esterno di pertinenza dell'esercizio.

Art. 83 Mantenimento dell'ordine e divieto d'accesso

¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, **tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico**.

²Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha una durata massima di un anno. Con il cambiamento della gerenza il divieto decade.

³Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni.

⁴La Sezione dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

Commento

Vedi commento art. 74. La norma viene adeguata alle nuove responsabilità del gerente.

Art. 84 Requisiti del titolare

Il rilascio di permessi speciali secondo l'art. 30 Lear, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. 73 cpv. 2 e 74, eccetto quello di cui alla lett. c) qualora la durata del permesso rilasciato non superi i 30 giorni.

Commento

In seguito all'aumento della durata dei permessi speciali fino a 3 mesi si ritiene necessario che il gerente allestisca un piano settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza e a quella del suo personale. per quegli eventi che si svolgono per più di 30 giorni.

Art. 101 Tassa per permessi speciali

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da **60 franchi a 1'000 franchi** a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Commento

Considerato che la durata dei permessi speciali aumenterà in maniera rilevante, conformemente a quanto previsto dall'art. 40 Lear, l'importo della tassa che potrà essere percepito per il rilascio di questo tipo di autorizzazioni viene adeguato di conseguenza.